

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/01353

Del: 08/03/2022

Esecutivo Da: 08/03/2022

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Progetto di fattibilità del sottoattraversamento del Sodo- Incarico di progettazione
Determinazione a contrarre

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale realizzare un sistema viario di collegamento est-ovest alternativo ai Viali di Circonvallazione, prevalentemente sotterraneo, che colleghi in pochi minuti le zone di Novoli - Careggi e Campo di Marte - Rovezzano;
- la realizzazione del Passante Urbano si pone in stretta relazione con il completamento di altre infrastrutture lineari, che ne costituiscono la necessaria cornice, per costituire l'Anello Viario di circonvallazione della città, posto in posizione intermedia fra il tracciato autostradale ed i viali ottocenteschi, che potrà decongestionare questi ultimi e consentirne l'utilizzo prevalente per il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile e pedonale
- in particolare, il Semianello Nord costituisce il collegamento fra i raccordi Autostradali di Firenze Nord e di Firenze Sud; procedendo da Nord-Ovest verso Sud-Est esso comprende tre interventi:

- a) il nuovo svincolo di Peretola: collegamento tra il viadotto del Ponte all'Indiano, il raccordo Autostradale Firenze Nord e viale XI Agosto (scheda norma Regolamento Urbanistico ATs 09/10.21 Svincolo Peretola);
- b) il sottoattraversamento del Sodo: collegamento fra viale XI Agosto e la zona di Careggi, dove si potrebbe riallacciare al Passante Urbano (scheda norma Regolamento Urbanistico ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo);
- c) prolungamento in sotterranea del viadotto di Varlungo fino alla viabilità di Via della Chimera, nel punto di possibile futuro innesto del Passante Urbano.

Premesso che:

- con Deliberazione n. DG/2021/00430 del 05/10/2021 la Giunta comunale prendeva atto della previsione del D.M. n. 215/2021 che erogava in favore del Comune di Firenze l'importo complessivo di € 1.787.533,87 per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo della città così come previste nel PUMS adottato dalla Città Metropolitana di Firenze con Atto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 01.08.2019 e approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 21/04/2021;
- con la stessa Deliberazione la Giunta individuava all'interno del PUMS, per quanto attinente alla competenza territoriale del Comune di Firenze, gli interventi per la cui progettazione chiedere l'erogazione dei finanziamenti statali di cui sopra;
- con Decreto Direttoriale prot. n. U0016208 del 06/12/2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava la proposta di ammissione al finanziamento statale presentata dal Comune di Firenze relativa alla progettazione degli interventi individuati con la sopra indicata Deliberazione n. DG/2021/00430 del 05/10/2021;
- tra gli interventi ammessi al finanziamento statale è presente l'intervento “ **Progetto di fattibilità del sottoattraversamento del Sodo**”;

Dato atto che nel Programma biennale forniture e servizi 2022-2024 è inserito nell'annualità 2022 il servizio “**Progetto di fattibilità del sottoattraversamento del Sodo**” per un importo di € 782.533,00 con il CUI **S01307110484202200092**;

Rilevato che, come previsto dalla Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n. 3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per il servizio in questione il seguente **CUP H14E21001960001**;

Preso atto che si rende necessario affidare a figure professionali specialistiche il servizio di cui trattasi;

Dato atto:

- che all'interno non solo della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ma anche dell'Amministrazione Comunale non è presente personale abilitato, nella forma richiesta dal presente appalto, come risulta anche dalle recentissime ricognizioni effettuate per la ricerca di personale in possesso di alcune professionalità richieste per lo svolgimento del presente servizio (ad es. Archeologo);

- pertanto all'interno dell'Ente vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di poter assolvere a tali adempimenti;

Rilevato che si rende pertanto necessario affidare all'esterno l'attività di cui trattasi;

Preso atto:

- della previsione di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- della previsione di cui al comma 11 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che l'importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente superiore ad € 139.000,00;

- che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, approvato con deliberazione 2011/G/00423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii. e che, invece, viene conferito ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- di quanto previsto dall'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente appalto non rientra nella previsione di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli incarichi di progettazione vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice;

Visti gli articoli:

- 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure aperte;

- 40, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*, nonché l'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che *“... l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute...”*;

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Richiamato il Bando-tipo n. 3-Disciplinare di gara-Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 723 del 31 luglio 2018;

Visti il D. Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente appalto non può essere suddiviso in lotti in ragione sia dell'unitarietà funzionale delle prestazioni richieste sia per garantire l'efficienza ed efficacia del servizio che potrebbero venir meno in caso di un frazionamento in lotti del servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Visto l'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede i limiti e le condizioni per l'affidamento diretto di servizi complementari all'operatore economico aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, ed in particolare:

- che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1;
- che il progetto a base di gara indichi l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati;
- che la possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi sia computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.

Dato atto che:

- la Stazione Appaltante, ai sensi e nei limiti dell'art. 63 comma 5 del Codice, qualora sussistano le condizioni finanziarie e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, previo apposito atto, uno o più dei seguenti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

Opzione 1) Progetto di fattibilità tecnico economica del sottoattraversamento del Sodo

- la Stazione Appaltante potrà esercitare ciascuna delle opzioni sopra indicate entro e non oltre tre anni, consecutivi e continui, a partire dalla data della stipula del contratto

Dato atto altresì che:

- l'importo a base di gara per il servizio di **“Redazione del Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali del sottoattraversamento del Sodo”** (compreso l'esecuzione e la presentazione dei risultati di rilievi topografici e aerofotogrammetrici, delle misure fonometriche, di traffico e ambientali, delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, a corredo del progetto di cui sopra, nonché per tutte le eventuali misurazioni aggiuntive richieste dalla stazione appaltante) ammonta complessivamente ad **€ 166.913,35** escluso oneri previdenziali, assistenziali ed IVA;

- per **l'Opzione 1) “Progetto di fattibilità tecnico economica del sottoattraversamento del Sodo”** l'importo stimato è di **€ 392.132,80** escluso oneri previdenziali, assistenziali ed IVA al quale andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

Tenuto conto della nota illustrativa di ANAC al Bando-Tipo n. 3 per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, che al paragrafo 4 specifica che nel calcolo del valore stimato dell'appalto devono essere inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara, così riportati nel seguente prospetto:

	Importo corrispettivo (IVA ed oneri assistenziali esclusi)	Rilievi, misure ed indagini	Contributo 4%	Valore stimato (art. 35 co.4 Codice)
Redazione del Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali sottoattraversamento del Sodo	145.142,04 €	21.771,31 €	6.676,53 €	173.589,88 €
Opzione 1) Progetto di fattibilità tecnico economico del sottoattraversamento del Sodo	364.774,70 €	27.358,10 €	15.685,31 €	407.818,11 €
	TOTALE VALORE STIMATO (IVA esclusa)			581.408,00 €

Dato atto che l'importo a base di gara è complessivamente pari ad € **166.913,35** mentre il valore stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, inclusi oneri previdenziali ed assistenziali, è dunque pari ad € **581.408,00** escluso IVA;

Preso atto che il CIG per il presente servizio è **9129983C4E** e che il CPV è 71322000-1 "*Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile*";

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone;

Considerato che, per l'affidamento del servizio di cui trattasi e stante l'importo del servizio, si rende necessario ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", le Linee Guida ANAC n. 2 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" , le Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", le Linee Guida ANAC n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara ed iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" e le Linee Guida ANAC n. 6 recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, co. 5 lett. c) del Codice*";

Dato atto che la procedura di gara in oggetto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. 50/2016, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;

Ritenuto opportuno in considerazione della tipologia del servizio da affidare:

- di stabilire che l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;
- di disporre che la commissione di aggiudicazione sia costituita da n. 3 (tre) membri, compreso il Presidente, con competenza nel complesso in materia di infrastrutture e mobilità, nominati dalla stazione appaltante successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 5 approvate da Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16.11.2016;
- di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- prevedere che, in caso di parità di punteggio delle migliori offerte, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico e che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio, da svolgersi in seduta pubblica;
- di utilizzare, nell'attribuzione dei punteggi, così come nel calcolo della media dei coefficienti e dei coefficienti definitivi, 3 decimali arrotondando la terza cifra decimale all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- di procedere alla parametrizzazione del punteggio tecnico finale, previa riparametrizzazione dei coefficienti, per preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- ai sensi dell'art.94 co. 2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggiore ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 co.3 del Codice;

- disporre che eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno pervenire al RUP, Ing. Giuseppe Carone, sulla piattaforma START secondo le modalità previste dal disciplinare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista;
- tenuto conto che il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'Appaltatore, non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; non si procederà alla revisione dei prezzi nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.106 non sono dovute, ai sensi dell'art.93, comma 10 del Codice;

Dato altresì atto che a seguito dell'epidemia COVID-19 sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams);

Ritenuto inoltre di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie per l'affidamento di cui trattasi;

Considerato che i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche dei requisiti speciali di idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale che saranno definiti successivamente nell'apposito disciplinare di gara;

Ritenuto di esperire la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. degli operatori economici mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVC Pass, a cura del

Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che il contratto verrà formalizzato mediante atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che per il presente atto è dovuto il contributo a favore dell'ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione - in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020 del 01/02/2022 (PTPC 2022 - 2024) e del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021;

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente provvedimento, come da dichiarazione rilasciata dal RUP dell'intervento allegata parte integrante del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 D. Lgs 50/2016 e, che, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216 co. 10 D. Lgs 50/16 la qualificazione si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;

Dato atto che il Comune di Firenze è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organ-indirizzo-politico>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-dirigenti-amministrativi>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1 - di ricorrere, per l'affidamento del servizio di “**Redazione del Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali del sottoattraversamento del Sodo**” CUP H14E21001960001 CIG **9129983C4E**, alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

2 - di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

3 - di dare atto la procedura di gara in oggetto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. 50/2016, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

4 - di dare atto che il CIG per il presente intervento è **9129983C4E**;

5 - di porre a base d'asta la somma di € **166.913,35**;

6 - di dare atto che il contratto verrà stipulato atto pubblico notarile, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7 - di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata;

8 - di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione " *Amministrazione trasparente*", all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

9 - di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie;

10 - di prevedere che il seggio di gara sia presieduto dal Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, ferme le competenze del Responsabile Unico del Procedimento per il corretto svolgimento della procedura di affidamento,

11 - di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione Anticorruzione RUP DD contrattare-SODO_signed.pdf -
368bcbe361f74fb79f79189c9b21f966d87bc2c2eea0fd0afde8c0f08fb3f2a8

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.